

Prot. n. 2857/Segr_Ba/VM

Bari, 03 agosto 2018

Spett.le,
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, n. 178/f
70125 – BARI

PEC: uspba@postacert.istruzione.it

OGGETTO: AVVISO N. 1 DEL 2 AGOSTO 2018 – ASPIRANTI ALL'ASSUNZIONE INSERITI IN G.A.E. CON RISERVA – CANDIDATI IN POSSESSO DI DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO A.S. 2001/2002 - INVITO E DIFFIDA ALLA CONVOCAZIONE

In seguito alla pubblicazione dell'avviso n. 1 del 2 agosto 2018, *sub* prot. n. 12888, avente ad oggetto le convocazioni per la scelta della sede per i destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per Concorso e per contratto a tempo indeterminato da Graduatoria ad Esaurimento, la scrivente O.S. ha constatato che l'Ufficio Scolastico Territoriale intende procedere all'accantonamento dei posti su ambito territoriale per gli aspiranti all'assunzione, inseriti in graduatoria con riserva per effetto di pronunce cautelari dell'Autorità Giudiziaria.

A tal proposito si rammenta che il Consiglio di Stato, con sentenza resa il 16 aprile 2015, n. 1973, ha affermato che *"i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"*, ordinando all'Amministrazione di inserire i ricorrenti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento.

Con successive pronunce, il massimo organo della giustizia amministrativa, avendo rilevato la mancata esecuzione della richiamata ordinanza, ha chiarito come tale riserva non possa implicare limitazioni nella fase di stipulazione di contratti, a tempo determinato o indeterminato, perché altrimenti la misura cautelare perderebbe ogni carattere di effettività.

Per altro verso, è stato evidenziato che, qualora la statuizione definitiva in sede giudiziale dovesse essere sfavorevole ai docenti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, quest'ultimi non potrebbero vantare alcun legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto, che verrebbe risolto per effetto della decisione di merito contraria a quella cautelare.

Tenuto conto del richiamato e ormai costante indirizzo giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato n. 3458/2016, n. 3900/2016, n. 3901/2016, n. 3902/2016, n. 3903/2016, n. 3904/2016, n. 4089/2016, 4090/2016, 4091/2016, 3092/2016, 4152/2016, 4355/2016, 4356/2016, n. 5308/2016, n. 240/2017, n. 241/2017, n. 355/2017, n. 925/2017), al quale si è uniformato il M.I.U.R. allorquando ha rappresentato, con nota *sub* prot. n. 5237 del 24/02/2016, che *“Tali pronunce giudiziali si iscrivono nell’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Supremo Collegio, in forza del quale il disposto inserimento doveva intendersi quale pienamente anticipatorio della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, cosicchè **l’inserzione autorizzata dall’adito giudice può e deve dare accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e da essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo**”*, lo S.N.A.L.S. Provinciale di Bari **invita e diffida** l’Ufficio Scolastico per la Provincia di Bari a convocare anche i docenti inseriti in graduatoria con riserva per le operazioni di cui al punto n. 3 dell’avviso n. 1 in oggetto.

In mancanza, saranno promosse le necessarie iniziative giudiziarie con conseguente, inevitabile aggravio di oneri a carico dell’Amministrazione in indirizzo.

Con viva cordialità.



Prof. Vito Masciale
Segretario provinciale Snals-Confsal